



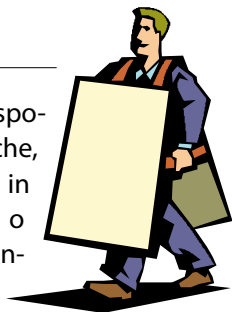
Comune di Castenaso



Le guide  
dell'URP

# Informazioni utili sull'imposta di pubblicità

---



È una imposta che si applica sulle esposizioni pubblicitarie, visive o acustiche, nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili (insegne, targhe, cartelli, fregi e marchi, striscioni che attraversano le strade, uomini sandwich, volantaggio a mano, pubblicità su vetture della ditta pubblicizzata, o su vetture di uso pubblico, pubblicità con aereomobili, attraverso proiezioni, pubblicità sonora, ecc.) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Pubblicità permanente:** insegne, targhe, pubblicità fissa, ecc.

**Pubblicità temporanea:** locandine, avviso di conferenza, ecc. Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale. (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloncini, striscioni, locandine ecc.).

## A CHI RIVOLGERSI

---

Prima di procedere all'installazione del materiale pubblicitario si deve presentare la dichiarazione (di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93) all'ICA o all'Agenzia di zona c/o Dataprogram – Via Nascia, 41 –, o comunque fare comunicazione scritta, con le caratteristiche, la durata delle pubblicità, l'ubicazione e l'inizio della pubblicità con contestuale pagamento del tributo.

Dal 2003 la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni è stata affidata alla ditta:

**I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l.**

**Direzione: Via Parma, 81 - 19125 La Spezia**

**Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266**

**Ufficio Elaborazione Dati:**

**Tel. 0187 57521 - Fax 0187 5752929**

**Agenzia di Castenaso c/o Dataprogram**

**Via Nasica, 41 - Tel. 051 788889 - 788920**

**Orario d'ufficio: il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

C/C postale utilizzabile per il versamento: 260190

intestato a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini

Via Parma, 81 - La Spezia.

## **CHI DEVE PAGARLA E COME**

Coloro che la effettuano e coloro nel cui interesse la pubblicità è fatta.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 260190 intestato a: "I.C.A. srl - imposte comunali affini" ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.

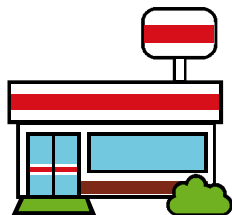
L'imposta si determina in base alla superficie in cui sarà collocata la pubblicità indipendentemente dal numero dei messaggi in essa contenuti.

**Non si applica l'imposta alle superfici inferiori a 300 cm quadrati.**

**TERMINE PER IL PAGAMENTO:**

**31 gennaio di ogni anno salvo eventuale proroga da adottarsi con delibera di Giunta Comunale**





### **PUBBLICITÀ PERMANENTE**

#### **Nuove denunce:**

Per poter effettuare la pubblicità permanente nel territorio comunale occorre richiedere anticipatamente l'autorizzazione per l'istallazione e attendere il rilascio del provvedimento.

- UFFICIO competente al rilascio dell'autorizzazione: Segreteria amministrativa Politiche attività di sviluppo, Area Sistema Città del Comune di Castenaso – via Gramsci, 21 - Castenaso – tel. 051 6059260 - Fax. 051 6050152.

Modulo di richiesta "Richiesta nulla osta per insegne" scaricabile dal sito del Comune <http://www.comune.castenaso.bo.it> alla pagina Guida ai Servizi/Modulistica on line/Edilizia/SUAP o richiedere copia cartacea al Servizio Urp – Piazza Bassi, 1 - Castenaso. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30 – pomeriggio del martedì dalle ore 16.00 alle 18.00 – pomeriggio del giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.45.

- Ente proprietario delle strade (esempio Provincia), quando occorrente, se diverso dal Comune;

Prima di iniziare la pubblicità, una volta ottenuta l'autorizzazione, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

**Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.**

**Conferme:**

Effettuare, entro la data deliberata ogni anno dalla giunta, il versamento su apposito bollettino prestampato

**Variazioni:**

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

**Cessazioni:**

Comunicazione scritta in carta semplice entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ICA; se effettuata successivamente al 31/01 si dovrà pagare l'imposta per l'intero anno indipendentemente dalla data di cessazione

## **PUBBLICITA' TEMPORANEA**

Per poter effettuare la pubblicità temporanea nel territorio comunale occorre richiedere anticipatamente l'autorizzazione per l'installazione e attendere il rilascio del provvedimento



Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione temporanea: Polizia Municipale - Modulo di richiesta: "Autorizzazione affissione pubblicità fuori dagli spazi pubblici" scaricabile dal sito del Comune <http://www.comune.castenaso.bo.it> alla pagina Modulistica on-line sotto la voce Polizia Municipale. Prima di procedere all'installazione del materiale pubblicitario si deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, all'ICA o all'Agenzia di zona, c/o Data-program - Via Nasica, 41.

## QUANDO E CHI PUO' RICHIEDERE LE RIDUZIONI:

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà per:

- pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- pubblicità effettuata per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti locali territoriali;
- pubblicità effettuata per festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;



**sempre che non siano presenti sponsor commerciali**

## ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico

spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali, nonché, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460. Per le ONLUS l'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è ammessa anche per le Cooperative sociali di cui alla L. 08/11/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(\*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

## **DEFINIZIONE DI INSEGNA**

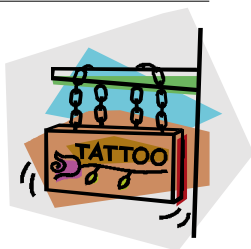
*Ai sensi del D.P.R. 495 del 16/12/92  
Codice della strada come sostituito  
dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n.610*

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Il comma 6 dell'art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale".

Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.

Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell'attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi



sia associata la ragione sociale dell'attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell'attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali, cavalletti e simili).

È evidente che l'agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.

## **PUBBLICITÀ SU AUTOMEZZI**

---

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo



conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

## **ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

---

Prima che il concessionario abbia iniziato le attività amministrative di accertamento, il contribuente potrà procedere spontaneamente al versamento avvalendosi del procedimento di ravvedimento previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs.472/97 con il pagamento della sanzione ridotta nella misura stabilita dall'art. 16 comma 5 del D.L. 185/08:

- ad un dodicesimo del minimo (2,50%) se il pagamento viene eseguito spontaneamente entro 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
- ad un decimo del minimo (3%) se il pagamento viene eseguito spontaneamente entro un anno dalla data di scadenza del pagamento;

oltre agli interessi legali nella misura del 3% annuo calcolati per i giorni di ritardo.

## **SANZIONI E INTERESSI PER OMESSA/INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E PER OMESSO/TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

---

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto. Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica dell'atto), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali nella misura del 2,75 per cento annuo, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Normativa:

- Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.
- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali Sezione 7 Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, adottato con atto consiliare n.9 del 14/03/07.

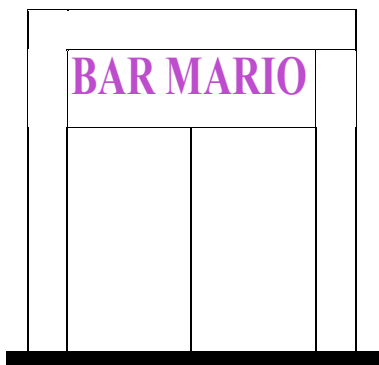
### **PER INFORMAZIONI:**

- **Ufficio Entrate – Piazza Bassi, 1 – Castenaso - Tel. 051 6059241/242 aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.**
- **Ica agenzia di Castenaso, c/o Dataprogram – Via Nasica, 41 – Tel. 051 788889 – 788920 aperta al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00**

*Aggiornato al mese di Ottobre 2009*

## ESEMPI PRATICI

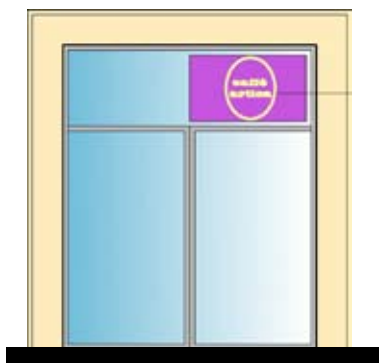
---



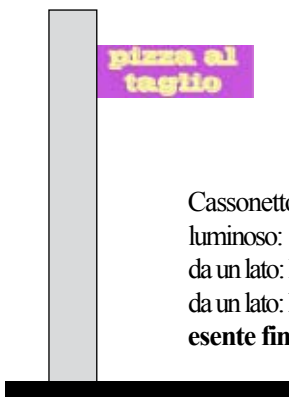
Fino a  
5,00 mq.  
**esente**



Insegna mista con  
marchio di prodotto  
venduto:  
fino a 5,00 mq.  
**esente**



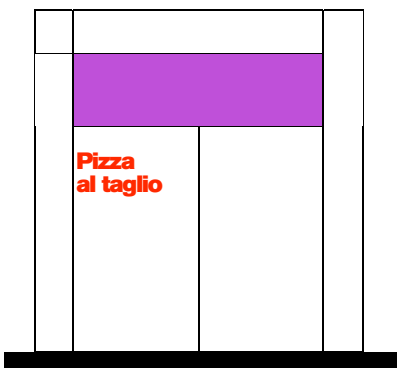
Insegna di messaggio  
pubblicitario di prodotto  
venduto/servizio offerto  
**non esente**  
qualsiasi sia la misura



Cassonetto bifacciale  
luminoso:  
da un lato: Bar Mario  
da un lato: Pizza al taglio:  
**esente fino a 5,00 mq.**



Cartello/Insegna  
indicante prodotto  
venduto/servizio  
offerto:  
**non esente**  
**qualsiasi sia**  
**la misura**



Scritta su  
vetro/adesivo di  
prodotto  
venduto/servizio  
offerto:  
**esente fino a ½ mq**

**Pizza  
al taglio**

Scritte/adesivi di  
messaggi pubblicitari  
dei prodotti/servizi:  
**esente fino a ½ mq.**  
(vuoto x pieno)



**BAR MARIO**

Cassonetto luminoso  
= 2,00 mq.

+

Cassonetto luminoso  
Bar Mario

+ prodotto venduto  
(marchio caffè)

= 3,00 mq.

+

Scritta su vetro  
= 1,00 mq.

Essendo l'esposizione complessiva delle insegne  
d'esercizio superiore a 5,00 mq. (6,00 mq.)

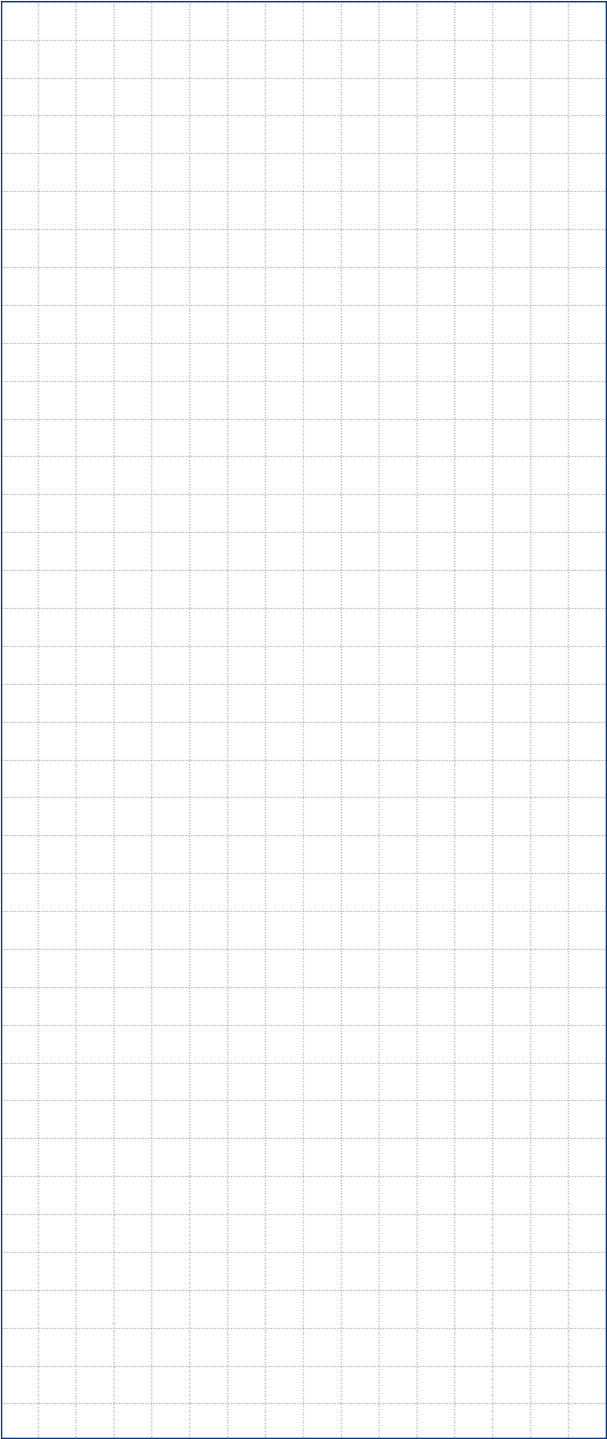
**non esente deve pagare tutto**



- 1) Cassonetto luminoso rag. Sociale + marchio caffè  
= 1,00 mq. esente
- 2) Cassonetto luminoso bifacciale con rag. sociale  
= mq. 3,00 esente
- 3) Scritta su vetro (Bar Mario)  
= 1,00 mq. esente
- 4) Scritta su vetro: pizza al taglio  
= 1,5 mq. non esente

Essendo la misura complessiva delle insegne d'esercizio inferiore a mq. 5,00 è  
esente dal pagamento imposta

**L'insegna dei servizi/prodotti venduti: non esente**



The background of the page features a dark blue field with large, 3D, light blue letters and symbols arranged diagonally. Visible elements include 'ROYAL', 'PALA\$', 'cafe', and 'DRIN'. A solid blue rectangle is at the top right, and a white rectangle is at the top left.

Normativa:

Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507

Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali

*Ottobre 2009 a cura dell'ufficio Entrate  
del Comune di Castenaso*